

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

dg-abap@pec.cultura.gov.it

Servizio V

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. Ufficio del Segretario Generale USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri USCM

OGGETTO: ID 3689 – Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa" da realizzare nel territorio comunale di Brindisi (BR).

Proponente: Tozzi Green S.p.A.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO Claudio Lavagnini



IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti", della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto" nonché, l'articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per i progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 29, rubricato "Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il "Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 – Linee guida



per l'attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies, comma 1, che prevede che "le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 20, rubricato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 9364 del 15 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa", ricadente nel territorio comunale di Brindisi, proposto dalla società Tozzi Green S.p.A.;



RILEVATO che il progetto in esame è costituito da 10 aerogeneratori, con altezza di 126 metri e diametro del rotore di 117 metri, con potenza complessiva pari a 34,5 MW, e relative opere accessorie necessarie alla connessione elettrica con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la società Tozzi Green S.p.A., in data 4 agosto 2017, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa al progetto di impianto eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 30 agosto 2017;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria;

VISTO il parere n. 2557 del 24 novembre 2017, confermato con i successivi pareri n. 2737 del 25 maggio 2018 e n. 2810 del 3 agosto 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto di parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia n. 796 del 22 maggio 2018, con la quale, anche tenuto conto dei pareri favorevoli, con prescrizioni, resi dalla Sezione regionale ricorse idriche e dall'Autorità di Bacino della Puglia, viene espresso parere negativo in merito al progetto denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa";

VISTE le note prot. n. 19645 del 19 luglio 2018 e prot. n. 21311 del 6 agosto 2018, con le quali il Ministero della cultura ha espresso il proprio dissenso circa il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa", ritenendo che le opere previste dal progetto non siano compatibili con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;

VISTO il resoconto della riunione del 23 maggio 2019 convocata dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con note prot. 8941 dell'8 maggio 2019 e prot. n. 9574 del 16 maggio 2019;

ATTESO che, con delibera adottata all'esito della riunione del 21 maggio 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato "di fare propria la posizione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa", ricadente nel territorio del comune di Brindisi, per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area



interessata indicati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia e declinati in obiettivi e direttive";

TENUTO CONTO che, all'esito del giudizio promosso dalla società proponente, il Tar Puglia – Lecce ha annullato la predetta delibera con sentenza n. 1014 del 21 giugno 2022;

VISTA la nota n. 3378 del 2 febbraio 2023 con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riaprire la fase istruttoria, ha richiesto alle amministrazioni competenti la trasmissione di eventuali valutazioni aggiornate alla luce delle sopravvenienze fattuali e normative;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5019 del 19 maggio 2023, ha respinto l'appello proposto per la riforma della suddetta sentenza;

VISTA la nota n. 15143 del 24 maggio 2023 con la quale, a seguito delle statuizioni del Consiglio di Stato, è stata indetta una riunione nell'ambito della quale le amministrazioni competenti hanno confermato le proprie posizioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto, riservando la trasmissione di ulteriori elementi istruttori;

VISTA la nota n. 13900 del 29 maggio 2023, con la quale il Ministero della cultura ha trasmesso il parere integrativo reso dalla Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza con nota n. 2006 del 14 febbraio 2023, confermato con la successiva nota n. 17468 del 3 luglio 2023;

VISTA la nota n. 11409 del 22 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel confermare la richiesta di rimessione, ha comunicato l'assenza di ulteriori valutazioni da svolgere sulla compatibilità ambientale dell'opera in progetto, confermata con successiva nota n. 14194 del 26 giugno 2023;

RILEVATO che il Ministero della cultura, con riferimento al PPTR, ha evidenziato che l'impianto eolico proposto "è localizzato nel margine inferiore dell'ambito territoriale n. 9 – La campagna brindisina [...] e interessa indirettamente anche l'Ambito territoriale n. 10 – Tavoliere salentino, in particolare le figure territoriali dell'Arneo e parte di La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane" e che l'impianto si pone in contrasto con gli Obiettivi di Qualità relativi alla Sezione C della Scheda d'Ambito n. 9 – La campagna brindisina del PPTR;

RILEVATO, altresì, che, come emerge nel citato parere reso con nota n. 19645 del 19 luglio 2017, nell'area vasta considerata "sono presenti diverse strade a valenza paesaggistica [...] e che pertanto l'impianto proposto è in contrasto con gli indirizzi stabiliti nelle NTA del PPTR [...] in quanto non è volto a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, [...] né tende a salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta [...] dei paesaggi";

PRESO ATTO, inoltre, che il predetto Dicastero ha evidenziato che "tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e di specie di rilevanza conservazionistica; i boschi di Lucci e Santa Teresa, prossimi all'impianto costituiscono significativi relitti della originaria copertura



boschiva dell'area e rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero";

RILEVATO che, come sottolineato dal Ministero della cultura, "il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, nelle porzioni interessate dall'estensione del buffer dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale [...] sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto [...], cui si aggiunge il vigneto, ed è caratterizzato dalla presenza di masserie storiche";

ATTESO che il citato Dicastero ha evidenziato, altresì, che "tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Piana brindisina si segnala la presenza di impianti per la produzione di energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole";

PRESO ATTO, inoltre, come emerge dal parere del Ministero della cultura, che "l'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto" e che "la realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto soprattutto visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico";

RILEVATO che, sotto il profilo archeologico, il citato parere del Ministero della cultura ha sottolineato che "i siti archeologici noti nell'area e oggetto di vincolo presentano tutti interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera m del D.Lgs. 42/2004" e che "le opere in progetto ricadono all'interno del comprensorio territoriale caratterizzato dal patrimonio archeologico diffuso";

ATTESO che, per quanto attiene agli impatti cumulativi, il Ministero della cultura ha sottolineato che, nelle aree contermini, la presenza di pale eoliche in esercizio determinerebbe "un effetto cumulativo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili" e che la presenza di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici costituisce "un elemento di criticità e un ulteriore, significativo detrattore del contesto paesaggistico come indicato dalle Schede d'Ambito del PPTR";

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto



serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali;

CONSIDERATO che, come rilevato dalla citata Commissione tecnica, "l'area interessata dall'impianto eolico in progetto risulta come zona E agricola" e che "non risulta sottoposta a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici";

RITENUTO, inoltre, con riferimento al PPTR della regione Puglia, che la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che "l'area di impianto e delle opere connesse non ricade in zone identificate nel sistema di tutela paesaggistica" e che "appare compatibile l'installazione di impianti in eolici nelle zone agricole e non di pregio e caratterizzate da bassa produttività";

PRESO ATTO, altresì, che la predetta Commissione tecnica, per quanto riguarda il piano di tutela del comune di Brindisi che individua aree maggiormente idonee alla installazione di impianti FER, ha rilevato che "gli aerogeneratori 1, 2 e 3 ricadono in aree idonee, gli aerogeneratori 4, 5, 7, 9, 10 e la SSE ricadono in aree idonee a condizione di attivazione di procedure paesaggistiche, l'aerogeneratore 6 ricadrebbe in area non idonea in relazione al vincolo imposto dal reticolo idrografico di cui è stata accertata l'inesistenza";

RITENUTO che, come emerge dal citato parere n. 2557 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica VIA e VAS, l'area individuata per la realizzazione dell'impianto "non ricade all'interno di aree protette (SIC, ZPS, ZSC, o di altro tipo) né le interessa indirettamente";

PRESO ATTO che, come sottolineato dalla citata Commissione tecnica, l'intera superficie territoriale interessata dall'intervento progettuale "non ricade all'interno di zone a pericolosità geomorfologica, a pericolosità idraulica e a rischio idrogeomorfologico";

TENUTO CONTO, per quanto concerne l'interferenza con il buffer del reticolo idrografico, che la predetta Commissione tecnica ha evidenziato che, all'esito della verifica dello stato dei luoghi effettuata dal proponente mediante sopralluoghi, "è emerso che tale reticolo non esiste" e che "è stata predisposta, a maggior tutela, una prescrizione";



PRESO ATTO, altresì, che "al fine di evitare di ostruire i corsi d'acqua e di alterarne le caratteristiche idrogeologiche, l'attraversamento trasversale dei cavidotti sarà sotterraneo [...] e sarà realizzato utilizzando la tecnica della TOC";

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha rilevato che "tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate a seminativo semplice non irriguo" e che "la realizzazione del parco eolico in progetto non ha effetti significativi sulla componente botanico – vegetazionale del sistema di aree protette prossime all'area prevista dall'intervento";

PRESO ATTO, altresì, come emerge dal citato parere della Commissione tecnica, che "benché nell'area di impianto siano presenti molte aree coltivate a vigneto, tutti gli aerogeneratori, la SSE e le infrastrutture (piste e cavidotti) non interessano queste aree. È previsto il momentaneo espianto [...] per due ulivi per la costruzione della pista di cantiere. Si tratta ad ogni modo di ulivi che non hanno carattere monumentale";

RITENUTO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che l'area di progetto "non interessa aree Natura 2000, aree protette nazionali e regionali" e, con riferimento all'Habitat prioritario "stagni temporanei mediterranei" rilevato dallo Studio Botanico Vegetazionale, pur non ricadendo il medesimo nelle aree interessate, è stata proposta "una serie di interventi di mitigazione per la tutela delle specie presenti all'interno della vegetazione igrofila annuale";

PRESO ATTO che, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, lo stesso Ministero della cultura, nella menzionata nota n. 19645 del 19 luglio 2018, ha rilevato "l'assenza di rinvenimenti di superficie nelle aree direttamente interessate dalle torri eoliche e dai cavidotti, come attestato dal Documento di valutazione del rischio archeologico";

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che, dalla relazione paesaggistica e della relazione archeologica "si rileva che i valori dell'indice di impatto paesaggistico si mantengono piuttosto bassi", aspetto confermato dalla Commissione medesima nei pareri resi successivamente all'integrazione documentale depositata dal proponente;

RILEVATO, per quanto riguarda gli impatti cumulativi, che la citata Commissione tecnica ha sottolineato che "data la distanza tra i progetti e l'area di progetto e considerate le componenti interessate, il progetto si ritiene compatibile" e che, dall'esame con un progetto eolico esistente, risulterebbe che "dal punto di vista ambientale, gli effetti di cumulo potrebbero considerarsi per la sola componente avifaunistica, per la quale però, grazie all'approfondito progetto di monitoraggio previsto dal quadro prescrittivo [...] qualora fossero individuati effetti di cumulo, diretti o indiretti sulla fauna, sono previste azioni mitigative tese ad eliminarli";

TENUTO CONTO, infine, che la predetta Commissione tecnica ha evidenziato che "l'area di posizionamento degli aerogeneratori, delle fondazioni, dei tracciati elettrici e della sottostazione sono al di fuori di aree protette di interesse naturalistico" e che "la zona interessata dal progetto ricade in una area che non presenta i caratteri tipici di un sito importante per le migrazioni";



TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-quater) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che l'interferenza dell'impianto in esame con i beni sottoposti a vincolo non può essere considerata quale elemento di automatico detrimento del bene tutelato, in particolar modo in assenza della puntuale descrizione del danno ipotetico che andrebbe a subire il bene tutelato successivamente alla realizzazione della detta interferenza, anche avuto riguardo allo stato attuale dei luoghi ante intervento e delle possibili misure di mitigazione da poter attuare per salvaguardare il bene stesso;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri,



DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa" da realizzarsi nel territorio comunale di Brindisi (BR) e relative opere di connessione, della società Tozzi Green S.p.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 2557 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI